

# I DATI DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

La presente Scheda esamina l'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dei dati relativi al titolare effettivo (o ai titolari effettivi) delle società di capitali.

Maurizio MEOLI<sup>1</sup>

## 1 PREMESSA

Per le finalità perseguite dal DLgs. 21.11.2007 n. 231 – dettato in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – le imprese dotate di personalità giuridica (nonché le persone giuridiche private, i *trust* e gli istituti giuridici affini<sup>2</sup>) ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati<sup>3</sup>, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela (art. 22 co. 2 del DLgs. 231/2007).

Tali informazioni sono comunicate al Registro delle imprese – per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo – ai fini della conservazione in apposita sezione autonoma (art. 21 co. 1 del DLgs. 231/2007).

L'art. 21 co. 5 del DLgs. 231/2007, inoltre, ha rimesso ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito, tra l'altro, di stabilire:

- i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro delle imprese;
- le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

<sup>1</sup> m.meoli@eutekne.it.

<sup>2</sup> Soggetti ai quali è, peraltro, dedicata specifica Scheda.

<sup>3</sup> Ovvero alle categorie di soggetti individuati dall'art. 3 del DLgs. 231/2007 (art. 1 co. 2 lett. n) del DM 55/2022), tra i quali figurano anche i Dottori commercialisti.

- le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili alle Autorità;
- le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e i relativi requisiti di accreditamento;
- i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti privati, nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto;
- le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.

Tale decreto (DM 11.3.2022 n. 55) è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 25.5.2022 n. 121 ma sarà operativo solo successivamente all'intervento di una serie di provvedimenti attuativi.

## 2 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI

Come evidenziato, per le finalità perseguite dal DLgs. 231/2007, (anche) le imprese dotate di personalità giuridica<sup>4</sup>, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c., devono ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (ad esempio, ai Dottori commercialisti)<sup>5</sup>, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela (art. 22 co. 2 del DLgs. 231/2007).

### 2.1 DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. pp) del DLgs. 231/2007, titolare effettivo è *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è*

<sup>4</sup> Srl, spa, sapa e società cooperative (art. 1 co. 2 lett. f) del DM 55/2022). In relazione all'art. 22 del DLgs. 231/2007, peraltro, è stato sottolineato come nella nozione normativa rientrano le spa, le sapa, le srl di ogni tipo (PMI, ordinarie, semplificate, *start up* innovative, le srl imprese sociali, ecc.), le cooperative, le società mutue assicuratrici, nonché i consorzi con attività esterna. Così De Angelis L. “Il titolare effettivo”, in AA.VV. “I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti”, *Quaderni Eutekne*, 150, Eutekne, 2019, p. 141. Cfr. anche De Vivo A. “L'adeguata verifica della clientela”, in De Vivo A., Gallucci M. “Antiriciclaggio”, Gruppo 24 Ore, 2021, p. 171, nota 74.

<sup>5</sup> Tali soggetti, inoltre, assicurano che le informazioni in questione, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle Autorità competenti, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni (art. 22 co. 5-ter del DLgs. 231/2007).

*eseguita". Ai sensi dell'art. 20 co. 1 del DLgs. 231/2007, "il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo".*

## 2.2 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

*"Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:*

*a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;*

*b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona" (art. 20 co. 2 del DLgs. 231/2007).*

*"Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*

*a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*

*b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*

*c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante" (art. 20 co. 3 del DLgs. 231/2007).*

*"Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società «o del cliente comunque diverso dalla persona fisica»"<sup>6</sup> (art. 20 co. 5 del DLgs. 231/2007).*

Le Linee Guida CNDCEC febbraio 2021, p. 41, rilevano come le modalità di individuazione del titolare effettivo secondo le anzidette modalità risultino "scalari" e non alternative, "nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2 art. 20 del Decreto, per passare poi a quelli del comma 3 se i primi non sono utilizzabili ed eventualmente, ove non si riesca ad individuare il titolare effettivo tramite alcuna delle modalità dianzi evidenziate, con le regole di cui al comma 5"<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Dall'ultima precisazione evidenziata emerge come anche le società di persone siano tenute alla individuazione del titolare effettivo ai fini dell'adeguata verifica. Così la Relazione illustrativa del DLgs. 125/2019. Queste, peraltro, come si vedrà tra breve, non sono tenute ad alcuna comunicazione dei relativi dati ed informazioni. Cfr. De Angelis L. "Società, sta per levarsi il velo che scherma i titolari effettivi", *Italia Oggi* 7, 7.3.2022, p. 6; De Vivo A. "L'adeguata verifica della clientela", in De Vivo A., Gallucci M. "Antiriciclaggio", Gruppo 24 Ore, 2021, p. 173.

<sup>7</sup> Si vedano anche: De Angelis L. "Società, sta per levarsi il velo che scherma i titolari effettivi", *Italia Oggi* 7, 7.3.2022, p. 6; De Angelis L. "Il titolare effettivo", in AA.VV. "I nuovi adempimenti antiriciclaggio per i professionisti", *Quaderni Eutekne*, 150, Eutekne, 2019, p. 137 ss.; De Vivo A. "L'adeguata verifica della clientela", in De Vivo A., Gallucci M. "Antiriciclaggio", Gruppo 24 Ore, 2021, p. 171.




Fig. 1 - Individuazione del titolare effettivo di società di capitali

## 2.3 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO

Le informazioni sulla titolarità effettiva delle società di capitali devono essere acquisite, in ogni caso, dai relativi amministratori, e, in occasione dell'attività di adeguata verifica della clientela, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio.

### 2.3.1 Acquisizione delle informazioni nell'ambito delle società

L'art. 30 co. 1 della direttiva 2018/843/UE prevedeva quanto segue: *"Gli Stati membri provvedono affinché le società e le altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano tenute a ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, compresi i dettagli degli interessi beneficiari detenuti. Gli Stati membri garantiscono che le violazioni del presente articolo siano soggette a misure o sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive"*.

Il nostro legislatore, tuttavia, nel recepire tale disciplina non ha previsto "specifiche" sanzioni sulla società o l'ente che non provveda a quanto sopra<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Così De Angelis L. "Il titolare effettivo", in AA.VV. "I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti", *Quaderni Eutekne*, 150, Eutekne, 2019, p. 152.

In particolare, è stabilito che le informazioni sul titolare effettivo – in base al co. 3 dell'art. 22 del DLgs. 231/2007 – sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al medesimo, individuato ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 231/2007, anche sulla base di quanto risultante:

- dalle scritture contabili e dai bilanci;
- dal libro dei soci;
- dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti;
- dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Qualora dovessero permanere dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'art. 2377 c.c., delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli:

- 120 e 121 del DLgs. 58/98<sup>9</sup>;
- 2341-*ter* c.c.<sup>10</sup>.

Si tratta di una previsione che implica, in capo all'amministratore, l'onere di comunicare, prima dell'assemblea, *"al presidente dell'assise eventuali atteggiamenti non collaborativi, o peggio fraudolenti, del socio in relazione alla individuazione del titolare effettivo, al fine di ottenere la sospensione del diritto di voto del socio che verta in questa situazione"*<sup>11</sup>.

Ove il presidente dovesse comunque autorizzare il socio all'esercizio dei diritti di voto, quindi, commetterebbe una violazione di legge potenzialmente incidente sulla propria carica, nonché foriera di eventuali corresponsabilità risarcitorie<sup>12</sup>.

In ogni caso, come evidenziato, la delibera potrà essere annullata nel caso in cui il voto non validamente espresso dovesse essere determinante al fine del raggiungimento della maggioranza richiesta.

### 2.3.2 Acquisizione delle informazioni nell'ambito dell'adeguata verifica

Quanto, invece, all'acquisizione di informazioni sulla titolarità effettiva in occasione dell'attività di adeguata verifica della clientela, da parte dei soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio, si ricorda come tale normativa richieda, tra l'altro, quanto segue:

<sup>9</sup> Rispettivamente in tema di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e di disciplina delle partecipazioni reciproche nelle società quotate.

<sup>10</sup> In tema di pubblicità dei patti parasociali.

<sup>11</sup> Così le Linee Guida CNDCEC febbraio 2021, p. 64.

<sup>12</sup> Così Galmarini S. (La Scala - Società tra avvocati), "Antiriciclaggio", Wolters kluwer, 2019, p. 306, che osserva, inoltre, come le azioni dovrebbero essere comunque computate ai fini del calcolo del *quorum* costitutivo, risultando solo occasionalmente, e non istituzionalmente, prive di tale diritto. Cfr. Busani A. *sub* art. 2370 c.c., in "Commentario breve al codice delle società", Cedam, 2017, p. 570 - 571.

- l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente (art. 18 co. 1 lett. a) del DLgs. 231/2007);
- l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, *trust* e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente (art. 18 co. 1 lett. b) del DLgs. 231/2007);
- la verifica dell'identità del titolare effettivo tramite riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze (art. 19 co. 1 lett. b) primo periodo del DLgs. 231/2007)<sup>13</sup>. In ogni caso, tale verifica deve avvenire tramite l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente (art. 19 co. 1 lett. b) terzo periodo del DLgs. 231/2007);
- la conservazione di traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al criterio residuale di individuazione del titolare effettivo nel soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo sulla base degli altri criteri indicati (art. 20 co. 6 del DLgs. 231/2007).

Le Linee Guida CNDCEC febbraio 2021, p. 41, stabiliscono che, *"ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ove attribuito) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (pec, dichiarazione del cliente). Il cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo, che deve essere individuato in ogni caso. Si evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo"*.

A tale disciplina non pare che, nel corso di questi anni, sia stata dedicata la dovuta attenzione. Ciò appare desumibile dal fatto che, pur essendo in vigore dal 4.7.2017, non risultano ad oggi interventi giurisprudenziali ad essa correlati.

Se ne dovrebbe inferire, dubitandone, che gli amministratori si siano effettivamente preoccupati di appurare tali dati, magari sotto l'impulso degli organi di controllo, e che questi

<sup>13</sup> Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al DLgs. 64/2011. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una Pubblica Amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito del sistema previsto dall'art. 64 del DLgs. 82/2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'art. 9 del regolamento EU 910/2014 (art. 19 co. 1 lett. b) secondo periodo del DLgs. 231/2007).

stessi dati siano stati poi debitamente comunicati sia in occasione delle assemblee societarie, che, all'occorrenza, in sede di adeguata verifica, ai soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio. Eppure, al di là delle ipotesi in cui la titolarità effettiva è correlata ad una percentuale oggettiva di partecipazione al capitale sociale, sussistono situazioni decisamente più sfumate e problematiche, soprattutto in un contesto connotato da conseguenze sanzionatorie anche penalistiche (sulle quali si veda il successivo § 2.4)<sup>14</sup>.

Valutazioni che si intersecano anche con la valenza del percorso a "scalare" disegnato dal legislatore e rispetto al quale la dottrina ha espresso alcuni dubbi. Si è, infatti, osservato come se è vero che il criterio residuale consente di risolvere il problema "formale" dell'adeguata verifica, è altrettanto vero che il ricorso allo stesso potrebbe rivelarsi del tutto inutile ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti che hanno realmente la possibilità di orientare le scelte aziendali<sup>15</sup>.

La disciplina sopra ricordata, tuttavia, configura, in capo ai soggetti tenuti alla adeguata verifica, quanto meno l'onere di ripercorrere l'attività svolta dal cliente al fine della individuazione dei dati relativi al titolare effettivo comunicati, onde valutarne la correttezza rispetto alle indicazioni normative e la ragionevolezza rispetto al rischio del contesto specifico. Diversamente, non potrebbe che approfondire debitamente la questione, avvalendosi, ora, anche di quanto comunicato al Registro delle imprese.

## 2.4 PROFILI SANZIONATORI CORRELATI A INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai fini della concreta individuazione del titolare effettivo da parte del soggetto obbligato al rispetto degli obblighi antiriciclaggio il primo passo è rappresentato dal recepimento di quanto rappresentato dall'"esecutore" della società o dell'ente, cioè il suo rappresentante legale<sup>16</sup>.

Rispetto a ciò, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 55 co. 3 del DLgs. 231/2007, *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro"*.

In relazione a tale delitto è da considerare:

- da un lato, come, sembrerebbe configurabile solo con modalità "commissiva" (riferendosi al soggetto che "fornisce" dati/informazioni dal contenuto non veritiero)<sup>17</sup>;

<sup>14</sup> Cfr. Carbone M. "Soggetti e obblighi di adeguata verifica della clientela", in AA.VV. "Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti", IPSOA, 2012, p. 253.

<sup>15</sup> Cfr. De Vivo A. "L'adeguata verifica della clientela", in De Vivo A., Gallucci M. "Antiriciclaggio", Gruppo 24 Ore, 2021, p. 172 – 173; Razzante R. "Antiriciclaggio e Professionisti", Maggioli, 2020, p. 91.

<sup>16</sup> L'art. 1 co. 2 lett. p) del DLgs. 231/2007 dispone che è esecutore: il soggetto chiamato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

<sup>17</sup> Così Martuscelli A. "Le sanzioni penali del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231", in "Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego", a cura di Ardito F., Martuscelli A., Zanichelli, 2022, p. 200. Secondo Gallucci M. "Il sistema sanzionatorio", in De Vivo A., Gallucci M. "Antiriciclaggio", Gruppo 24 Ore, 2021, p. 468, invece,

- dall'altro, come, non sembrerebbe configurabile il concorso del professionista. *"Se infatti il professionista acquisisce consapevolmente dati o informazioni falsi risponderà del reato «proprio» di cui all'art. 55, comma 2<sup>18</sup>. Viceversa, in forza del principio di cui all'art. 48 c.p., che esclude la responsabilità penale del soggetto ingannato, il professionista, il quale abbia diligentemente acquisito dati falsi ritenendoli veri, se è in grado di dimostrare l'altrui inganno, non soggiace ad alcuna pena<sup>19</sup>.*

Si tenga presente, inoltre, che, ai sensi dell'art. 56 co. 1 del DLgs. 231/2007, *"ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni ... sul titolare effettivo ... si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro"*. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione pecuniaria che va da 2.500 a 50.000 euro (art. 56 co. 2 del DLgs. 231/2007)<sup>20</sup>.

Tali sanzioni si applicano anche ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 42 (che impongono di astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire la prestazione professionale)<sup>21</sup>, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale (art. 56 co. 3 del DLgs. 231/2007)<sup>22</sup>.

---

anche eventuali omissioni o reticenze potrebbero presentare rilevanza quando deliberatamente finalizzate ad interferire sull'adempimento dell'adeguata verifica.

<sup>18</sup> Comunque, punito in modo identico. Ai sensi di tale disposizione, infatti, *"chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro"*.

<sup>19</sup> Gallucci M. "Il sistema sanzionatorio", in De Vivo A., Gallucci M. "Antiriciclaggio", Gruppo 24 Ore, 2021, p. 468 - 469. Cfr. anche Gennai S., Traversi A. "Le sanzioni penali", in "Antiriciclaggio. Le nuove regole per professionisti e intermediari finanziari", *Italia Oggi*, Serie Speciale, 9, 2017, p. 121, Martuscelli A. "Le sanzioni penali del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231", in "Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego", a cura di Ardito F., Martuscelli A., Zanichelli, 2022, p. 200.

<sup>20</sup> In forza dell'art. 66 co. 2 del DLgs. 231/2007, inoltre, *"nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni"*.

<sup>21</sup> Ai sensi dell'art. 42 co. 1 del DLgs. 231/2007, *"i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ... si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF ..."*.

<sup>22</sup> Cfr. Gallucci M. "Il sistema sanzionatorio", in De Vivo A., Gallucci M. "Antiriciclaggio", Gruppo 24 Ore, 2021, p. 445 - 446.



### 3 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI

Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica – tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c. – comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione autonoma (artt. 21 co. 1 primo periodo del DLgs. 231/2007 e 3 co. 1 del DM 55/2022).

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c.<sup>23</sup> (art. 21 co. 1 secondo periodo del DLgs. 231/2007).

#### **Soggetti ai quali è consentito l'accesso alla sezione**

Ai sensi dell'art. 21 co. 2 del DLgs. 231/2007, l'accesso a tale sezione è consentito:

- a) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;
- e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della L. 580/93;
- f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 18 della L. 580/93. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> Da 103,00 a 1.032,00 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

<sup>24</sup> I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal DM 55/2022 (art. 21 co. 2 lett. f) ultimo periodo del DLgs. 231/2007).

## 4 DISPOSIZIONI SU COMUNICAZIONI E ACCESSO A DATI E INFORMAZIONI SUI TITOLARI EFFETTIVI

Come evidenziato, in attuazione dell'art. 21 co. 5 del DLgs. 231/2007, è stato adottato il DM 55/2022.

Tale decreto detta disposizioni da attuarsi con modalità esclusivamente telematica:

- in materia di comunicazione di dati e informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità;
- in materia di accesso ai dati e alle informazioni da parte di Autorità, soggetti obbligati e pubblico;
- per individuare e quantificare i diritti di segreteria rispetto ai soggetti diversi dalle Autorità;
- per garantire la sicurezza del trattamento dei dati e delle informazioni (art. 2 del DM 55/2022).

### 4.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Gli amministratori delle società di capitali, una volta acquisiti i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva della società, provvedono a comunicarli – mediante autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio<sup>25</sup>, ai fini dell'iscrizione e conservazione nell'apposita sezione (art. 3 co. 1 e 4 del DM 55/2022).

Per le comunicazioni è utilizzato il modello di comunicazione unica d'impresa adottato con DM del 19.11.2009. In particolare, le specifiche tecniche del formato elettronico dalla comunicazione unica d'impresa saranno adottate con decreto dirigenziale del MISE ai sensi degli artt. 11 co. 1, 14 co. 1 e 18 co. 1 del DPR 581/95. Il decreto del MISE sarà adottato ed entrerà in vigore entro il 8.8.2022 ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 55/2022 ovvero il 9.6.2022 (art. 3 co. 5 del DM 55/2022)<sup>26</sup>.

#### Titolare del trattamento dei dati personali e disciplinare tecnico

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio territorialmente competente a ricevere le comunicazioni ricordate (art. 11 co. 1 del DM 55/2022).

I dati e le informazioni di cui sopra sono resi disponibili nella sezione autonoma del Registro delle imprese in conformità con quanto disposto dal DM 55/2022 e per un periodo di 10 anni decorrente o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferenza annuale (art. 11 co. 2 del DM 55/2022).

Entro il 9.7.2022, ovvero entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM 55/2022, e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, il gestore (ovvero Infocamere S.C.p.A.<sup>27</sup>), per conto del titolare del trattamento, predispone un disciplinare tecnico, sottoposto alla verifica

<sup>25</sup> Ufficio istituito presso la Camera di Commercio ex art. 8 co. 1 della L. 580/93 (art. 1 co. 2 lett. s) del DM 55/2022).

<sup>26</sup> Cfr. De Angelis L. "Difficoltà, soffiato sotto anonimato", *Italia Oggi* 7, 7.3.2022, p. 7.

<sup>27</sup> Che gestisce per conto delle Camere di Commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell'art. 8 co. 6 della L. 580/93 (art. 1 co. 2 lett. e) del DM 55/2022).

preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (art. 11 co. 3 del DM 55/2022).

#### 4.2 TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Entro il 8.8.2022 ovvero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DM 55/2022, e, in ogni caso, successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all'art. 11 co. 3, all'entrata in vigore del DM sui diritti di segreteria<sup>28</sup> e del decreto dirigenziale sul modello di comunicazione unica, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* un provvedimento del MISE che attesterà l'operatività del sistema<sup>29</sup>.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva saranno effettuate entro i successivi 60 giorni (art. 3 co. 6 del DM 55/2022)<sup>30</sup>.

Ciò vale per le società già iscritte al Registro delle imprese. Per quelle costituite successivamente alla data di operatività del sistema, infatti, è stabilito che la comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese (art. 3 co. 7 del DM 55/2022).

Si tratta di termini perentori (art. 3 co. 8 del DM 55/2022). Tale perentorietà – precisa la Relazione illustrativa del DM 55/2022 – deriva dalla previsione della comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva come un obbligo il cui inadempimento è sanzionato dall'art. 2630 c.c., nonché dalla circostanza che la sanzione ivi contemplata presuppone come perentorio il termine per le comunicazioni presso il Registro delle imprese. A tali aspetti, inoltre, è da aggiungere la necessità di dati aggiornati sulla titolarità effettiva a supporto dell'adeguata verifica della clientela cui sono tenuti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio.

##### Termini di comunicazione delle variazioni

Seguendo le modalità prescritte sono da comunicare eventuali variazioni di dati e informazioni entro 30 giorni dal compimento dell'atto che vi dà luogo (art. 3 co. 3 primo periodo del DM 55/2022).

##### Conferma annuale di dati e informazioni

Sempre seguendo le modalità prescritte, inoltre, dati e informazioni comunicati sono da confermare annualmente<sup>31</sup>. In particolare, occorre provvedere entro 12 mesi dalla data:

<sup>28</sup> In particolare, ai sensi dell'art. 8 co. 2 del DM 55/2022 saranno assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria: la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi; l'accesso a tali dati e informazioni da parte dei soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio; l'accesso ai dati dei titolari effettivi di società di capitali e di persone giuridiche private da parte del pubblico; l'accesso ai dati dei titolari effettivi di trust e di istituti giuridici affini da parte qualunque persona fisica o giuridica, compresa quella portatrice di interessi diffusi.

<sup>29</sup> Cfr. De Angelis L. "Titolari effettivi, registro cash", *Italia Oggi*, 26.5.2022, p. 25.

<sup>30</sup> Cfr. Bartelli C. "Trust con comunicazione unica", *Italia Oggi*, 25.5.2022, p. 39; De Angelis L. "Difformità, soffiare sotto anonimato", *Italia Oggi* 7, 7.3.2022, p. 7.

<sup>31</sup> La conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica (art. 3 co. 3 terzo periodo del DM 55/2022).

- della prima comunicazione dei dati e delle informazioni;
- dell'ultima comunicazione della loro variazione;
- dell'ultima conferma (art. 3 co. 3 secondo periodo del DM 55/2022)<sup>32</sup>.

#### 4.3 RICEVUTA DELLE COMUNICAZIONI

Delle comunicazioni effettuate è rilasciata, contestualmente, la relativa ricevuta (art. 3 co. 3 quarto periodo del DM 55/2022).

#### 4.4 DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

La comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva – oltre ai dati identificativi<sup>33</sup> e alla cittadinanza delle persone fisiche indicate come tali ai sensi dell'art. 20 co. 2, 3 e 5 del DLgs. 231/2007 – contiene anche:

- ove il titolare effettivo sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, l'entità della partecipazione al capitale dell'ente;
- ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

Occorre altresì comunicare:

- le circostanze eccezionali in cui l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età (ivi incluso un indirizzo PEC presso cui ricevere le comunicazioni relative a tali profili)<sup>34</sup>;
- la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle legislazioni speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese (art. 4 co. 1 lett. a), b), e) e f) del DM 55/2022).

#### 4.5 CONTROLLI SULLA COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI

È affidato alla Camera di Commercio territorialmente competente il compito di provvedere sia all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo in questione,

<sup>32</sup> La comunicazione di variazioni e la conferma dei dati rispondono all'esigenza di assicurare che i dati relativi al titolare effettivo siano costantemente aggiornati al mutare delle condizioni. Così la Relazione illustrativa del DM 55/2022.

<sup>33</sup> Nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, residenza anagrafica, domicilio (se diverso dalla residenza anagrafica) e, ove assegnato, codice fiscale (art. 1 co. 2 lett. c) del DM 55/2022).

<sup>34</sup> Il gestore conserva separatamente tali informazioni adottando specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali ivi contenuti da parte dei soli soggetti autorizzati dalle Camere di Commercio a effettuare valutazioni di cui all'art. 7 co. 3 del DM 55/2022 e rende i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche (art. 11 co. 4 del DM 55/2022).

sia all'irrogazione della sanzione comminata dall'art. 2630 c.c.; ciò seguendo le disposizioni della L. 689/81 (art. 4 co. 2 primo periodo del DM 55/2022).

La Camera di Commercio territorialmente competente, inoltre, provvede ai controlli delle comunicazioni di cui all'art. 3 rispetto alle regole tecniche e a quelle specifiche del formato elettronico, nonché ai controlli sulle autodichiarazioni (art. 4 co. 2 secondo periodo del DM 55/2022).

Sul tema, peraltro, in dottrina<sup>35</sup> si evidenzia come mentre l'ufficio è in grado di controllare le dichiarazioni documentali, verificando il Registro delle imprese – almeno per ciò che concerne le quote di srl e gli amministratori e richiedendo l'esibizione del libro soci per le spa – sempre nel presupposto che esso sia regolarmente aggiornato, non altrettanto può dirsi in ordine alle eventuali situazioni di fatto determinate da variabili esogene, quali, ad esempio, patti parasociali nel caso del controllo, ovvero mancata partecipazione di soci d'investimento alla vita sociale e consequenziale posizione di influenza dominante da parte di uno o più soci ultraminoritari.

Di conseguenza, in tali casi le possibilità di verifica delle dichiarazioni dell'obbligato da parte dell'ufficio appaiono decisamente remote, ancorché espressamente previste dal regolamento; ciò nonostante, peraltro, ci si domanda se effettivamente sia poi necessario prevedere un procedimento tradizionale di autocertificazione/verifica stante la responsabilizzazione dei clienti e l'obbligo di segnalazione di eventuali difformità da parte dei soggetti obbligati.

#### **4.6 ACCESSO A DATI E INFORMAZIONI**

L'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società di capitali, presenti nella relativa sezione autonoma del Registro delle imprese, è consentito:

- a talune Autorità;
- ai soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio;
- al pubblico.

##### **4.6.1 Accesso da parte delle Autorità**

Possono accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva, innanzitutto, le seguenti Autorità:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Autorità di vigilanza di settore;
- UIF;
- Direzione investigativa antimafia;
- Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso

---

<sup>35</sup> Maceroni M. "Il titolare effettivo: la sezione", di prossima pubblicazione su *La gestione straordinaria delle imprese*, Eutekne.

idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del MEF, di concerto con il MISE<sup>36</sup> (art. 5 co. 1 del DM 55/2022).

Le modalità tecniche e operative di accesso sono disciplinate da un'apposita convenzione sottoscritta tra ciascuna Autorità con Unioncamere e con il gestore ovvero Infocamere S.C.p.A. (art. 5 co. 2 primo periodo del DM 55/2022)<sup>37</sup>.

Tali convenzioni regolano:

- le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa al sistema informatico del gestore;
- le modalità di identificazione, modifica e revoca, da parte delle Autorità, dei propri operatori abilitati all'accesso (art. 5 co. 2 secondo periodo del DM 55/2022)<sup>38</sup>.

#### 4.6.2 Accesso da parte dei soggetti obbligati

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio accedono, previo accreditamento, alla sezione autonoma del Registro delle imprese in cui sono contenuti i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle società di capitali a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela (art. 6 co. 1 del DM 55/2022).

In dottrina<sup>39</sup> è stato sottolineato come, seppure l'art. 21 co. 2 del DLgs. 231/2007 si esprima in termini apparentemente non cogenti, sussisterebbero diversi indici normativi che deporrebbero per la natura "obbligatoria" dell'azione di consultazione.

In particolare, rileverebbero:

- lo stesso art. 21 co. 2 lett. e), dove con riferimento ai soggetti obbligati, pur nella logica dell'"è consentito", la norma precisa "*a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica*";
- l'art. 19 del DLgs. 231/2007, che, nel fissare la modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, appare a sua volta norma assolutamente prescrittiva e cogente;
- l'art. 14 co. 1 secondo periodo della direttiva 20.5.2015 n. 849, come inserito dall'art. 1 n. 8 della direttiva 30.5.2018 n. 843, ai sensi del quale, "*al momento dell'avvio dei rapporti d'affari con una società o un altro soggetto giuridico, o un trust o un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini al trust («istituto giuridico affine») soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi degli articoli 30 o 31, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione o un estratto del registro*".

<sup>36</sup> Tali Autorità, ai fini dell'accesso sono anche tenute a trasmettere alla Camera di Commercio competente un'autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui attestano che l'accesso è effettuato per il perseguimento delle sole finalità di contrasto dell'evasione fiscale (art. 5 co. 4 del DM 55/2022).

<sup>37</sup> Ai fini dell'accesso da parte dell'Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali, la convenzione è stipulata con il Ministero della Giustizia (art. 5 co. 3 del DM 55/2022).

<sup>38</sup> Il sistema informatico del gestore consente, attraverso gli strumenti definiti dal DLgs. 82/2005, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso (art. 5 co. 2 terzo periodo del DM 55/2022).

<sup>39</sup> Maceroni M. "Il titolare effettivo: la sezione", di prossima pubblicazione su *La gestione straordinaria delle imprese*, Eutekne.

### Accreditamento

Come evidenziato, funzionale rispetto all'accesso è un previo accreditamento. La richiesta di accreditamento è presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente – mediante autodichiarazione<sup>40</sup> resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – e contiene (ai sensi dell'art. 6 co. 2 del DM 55/2022) i seguenti elementi:

- l'appartenenza ad una o più delle categorie di soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio<sup>41</sup>;
- i dati identificativi, compreso l'indirizzo PEC, del soggetto obbligato (e, in caso di persona giuridica, del rappresentante legale)<sup>42</sup>;
- l'indicazione dell'Autorità di vigilanza competente (ex art. 1 co. 2 lett. c) del DLgs. 231/2007) o dell'organismo di autoregolamentazione (ex art. 1 co. 2 lett. aa) del DLgs. 231/2007) e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati (ex art. 1 co. 2 lett. a) del DLgs. 231/2007);
- la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica della clientela.

### Termini per l'accesso

L'accREDITAMENTO è comunicato al soggetto obbligato a mezzo PEC e consente l'accesso per 2 anni decorrenti:

- dalla data del primo accreditamento o
- dalla data del rinnovo (art. 6 co. 3 primo periodo del DM 55/2022)<sup>43</sup>.

### Tempestiva segnalazione di eventuali difformità

I soggetti obbligati segnalano tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione della sezione autonoma del Registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela (art. 6 co. 5 primo periodo del DM 55/2022).

---

<sup>40</sup> Soggetta a controllo da parte della stessa Camera di Commercio territorialmente competente. A tal fine, le Autorità di vigilanza di settore, gli organismi di autoregolamentazione, le amministrazioni e gli organismi interessati forniscono, a richiesta, alla Camera di Commercio competente, le informazioni utili all'espletamento dei controlli, anche sulla base di apposite convenzioni da stipulare con Unioncamere e con Infocamere S.C.p.A. (art. 6 co. 9 del DM 55/2022).

<sup>41</sup> I soggetti obbligati sono tenuti a comunicare, entro 10 giorni, mediante autodichiarazione ex DPR 445/2000, modifiche o cessazioni dello status di soggetto obbligato (art. 6 co. 3 secondo periodo e 6 del DM 55/2022).

<sup>42</sup> I soggetti obbligati accreditati possono altresì indicare, mediante autodichiarazione ex DPR 445/2000, quali delegati all'accesso, soggetti che siano incardinati nella propria organizzazione, ferma restando la responsabilità per il rispetto della finalità della consultazione (art. 6 co. 4 e 6 del DM 55/2022).

<sup>43</sup> Tale durata "è volta ad evitare che soggetti accreditati, non aventi più i requisiti, continuino ad avere accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva quali soggetti obbligati". Così la Relazione illustrativa del DM 55/2022. Cfr. De Angelis L. "Difformità, soffiare sotto anonimato", *Italia Oggi* 7, 7.3.2022, p. 7.

Tali segnalazioni sono consultabili dalle Autorità competenti garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti (art. 6 co. 5 secondo periodo del DM 55/2022)<sup>44</sup>.

Al riguardo, appare opportuno ricordare come:

- ai sensi dell'art. 35 co. 4 del DLgs. 231/2007, le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata;
- l'art. 38 del DLgs. 231/2007 è interamente dedicato alla tutela del soggetto che segnali operazioni sospette di riciclaggio.

Tali principi appaiono applicarsi, per identità soggettiva ed oggettiva, alle segnalazioni di difformità qui in esame<sup>45</sup>.

#### **Gestione adempimenti tramite adeguato sistema informatico**

InfoCamere S.C.p.A. (il gestore) rende disponibile un adeguato sistema informatico per:

- la richiesta di accreditamento;
- la comunicazione tramite PEC dell'avvenuto accreditamento e le comunicazioni di conferma, modifica e cessazione dello *status* di soggetto obbligato;
- l'indicazione dei soggetti delegati;
- le segnalazioni di difformità (art. 6 co. 7 del DM 55/2022).

#### **4.6.3 Accesso da parte del pubblico**

L'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva, infine, è riconosciuto al pubblico, a richiesta e senza limitazioni dal punto di vista della legittimazione soggettiva del richiedente.

Chiunque, in particolare, può ottenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza del titolare effettivo;
- condizioni da cui deriva lo *status* di titolare effettivo (art. 7 co. 1 del DM 55/2022).

#### **Opposizione all'accesso**

Tutto ciò, peraltro, salvo il caso in cui (*ex art. 4 co. 1 lett. e*) del DM 55/2022) risultino ragioni per le quali l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.

<sup>44</sup> Si tratta – osserva De Angelis L. "Difformità, soffiare sotto anonimato", *Italia Oggi* 7, 7.3.2022, p. 7 – di una garanzia di particolare importanza per i soggetti segnalanti che, in ottica operativa, va a concretizzare una nuova specifica tipologia di segnalazione in tema di titolarità effettiva.

<sup>45</sup> Così Maceroni M. "Il titolare effettivo: la sezione", di prossima pubblicazione su *La gestione straordinaria delle imprese*, Eutekne.



In tal caso, infatti, la Camera di Commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso al controinteressato<sup>46</sup> mediante comunicazione all'indirizzo PEC comunicato. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, il controinteressato può trasmettere, sempre a mezzo PEC, una motivata opposizione.

A fronte di ciò, la Camera di Commercio territorialmente competente valuta, caso per caso, le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso. Il diniego motivato, totale o parziale, è comunicato al richiedente mediante PEC entro 20 giorni dalla richiesta di accesso; in mancanza di comunicazione entro tale termine, l'accesso è da intendere respinto (c.d. "silenzio diniego")<sup>47</sup>.

Avverso il diniego dell'accesso il richiedente può avvalersi dei mezzi di tutela previsti dall'art. 25 della L. 241/90, in tema di "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi" (art. 7 co. 3, 4 e 5 del DM 55/2022).




Fig. 2 - Funzionamento della sezione del R.I. dedicata alla titolarità effettiva delle società di capitali

## Dottrina

Bartelli C. "Trust con comunicazione unica", *Italia Oggi*, 25.5.2022, p. 39

Belluzzo L., Vallefuoco V. "Registro dei titolari effettivi con accesso regolamentato", *Il Sole - 24 Ore*, 27.5.2022, p. 30

Busani A. *sub art. 2370 c.c.*, in "Commentario breve al codice delle società", Cedam, 2017

<sup>46</sup> Ovvero colui che, ai sensi dell'art. 21 co. 2 lett. f) secondo periodo e 4 lett. d-bis) del DLgs. 231/2007, indica nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, le circostanze eccezionali ai fini dell'esclusione dell'accesso (art. 1 co. 2 lett. b) del DM 55/2022).

<sup>47</sup> InfoCamere S.C.p.A. (il gestore) rende disponibile un adeguato sistema informatico per: la presentazione delle richieste di accesso; la consultazione dei dati e delle informazioni; le comunicazioni al controinteressato e per l'eventuale opposizione; la comunicazione del diniego.

- Carbone M. "Soggetti e obblighi di adeguata verifica della clientela", in AA.VV. "Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti", IPSOA, 2012
- De Angelis L. "Titolari effettivi, registro cash", *Italia Oggi*, 26.5.2022, p. 25
- De Angelis L. "Difformità, soffiare sotto anonimato", *Italia Oggi* 7, 7.3.2022, p. 7
- De Angelis L. "Società, sta per levarsi il velo che scherma i titolari effettivi", *Italia Oggi* 7, 7.3.2022, p. 6
- De Angelis L. "Registro dei titolari effettivi ai nastri di partenza", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 10.12.2021
- De Angelis L. "Il titolare effettivo", in AA.VV. "I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti", *Quaderni Eutekne*, 150, Eutekne, 2019
- De Vivo A. "L'adeguata verifica della clientela", in De Vivo A., Gallucci M. "Antiriciclaggio", Gruppo 24 Ore, 2021
- Gallucci M. "Il sistema sanzionatorio", in De Vivo A., Gallucci M. "Antiriciclaggio", Gruppo 24 Ore, 2021
- Galmarini S. (La Scala - Società tra avvocati), "Antiriciclaggio", Wolters kluwer, 2019
- Gennai S., Traversi A. "Le sanzioni penali", in "Antiriciclaggio. Le nuove regole per professionisti e intermediari finanziari", *Italia Oggi*, Serie Speciale, 9, 2017
- Maceroni M. "Il titolare effettivo: la sezione", di prossima pubblicazione su *La gestione straordinaria delle imprese*, Eutekne
- Martuscelli A. "Le sanzioni penali del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231", in "Riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego", a cura di Ardito F., Martuscelli A., Zanichelli, 2022
- Meoli M. "In Gazzetta Ufficiale le regole per il Registro dei titolari effettivi", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 26.5.2022
- Razzante R. "Antiriciclaggio e Professionisti", Maggioli, 2020
- Rizzi M. "Registro con autodichiarazione", *Italia Oggi*, 27.5.2022, p. 25

---

### **Chiarimenti di categoria**

Linee Guida CNDCEC febbraio 2021